

**CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO
DEI DOCENTI** nella seduta plenaria del 24 ottobre 2017 e confermata/modificata nelle sedute successive

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62: *Nuovo regolamento sulla valutazione*
- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741: *Esame di Stato del primo ciclo*
- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742: *Modelli nazionali di certificazione delle competenze*

La Valutazione nel primo ciclo (artt. 1 e 2 D.Lgs. 62/2017)

OGGETTO: - processo formativo
- risultati di apprendimento

FINALITÀ: - concorre al miglioramento degli apprendimenti
- concorre al successo formativo
- documenta lo sviluppo dell'identità personale
- promuove la autovalutazione in relazione alle conoscenze, abilità e competenze

È RIFERITA A: - ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali (IN)
- attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, per le quali la valutazione *trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica* (art. 1 L. 169/2008), quindi non viene valutata come disciplina a sé

È ESPRESSA: - con voto in decimi; i voti vanno accompagnati da una descrizione dei livelli di apprendimento.

È EFFETTUATA COLLEGIALMENTE DA:

- docenti contitolari della classe (scuola primaria)
- consiglio di classe (scuola secondaria)

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- delibera criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento
- delibera modalità e tempi della comunicazione alle famiglie
- esplicita la corrispondenza tra votazioni e livelli di apprendimento (ad es. con descrittori, rubriche di valutazione, etc.)
- definisce i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva/esame in casi eccezionali
- definisce i criteri per la valutazione del comportamento
- definisce le modalità di espressione del giudizio del comportamento
- adegua i modelli di valutazione periodica e finale
- definisce criteri e modalità di attribuzione del voto di idoneità all'esame di Stato

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO (limite massimo delle ore di assenza)

E' richiesta la frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato:

SCUOLA PRIMARIA	Monte ore annuo X	Minimo ore di presenza 75% di X	Massimo ore di assenza 25% di X
Tempo normale 29 h	957	718	239
SCUOLA SECONDARIA			
Tempo normale 30 h	990	742	248

Nel calcolare il numero di ore di assenza dei singoli studenti, saranno escluse le assenze annotate sul giornale di classe ma dovute alla partecipazione ad attività organizzate a qualsiasi titolo dalla scuola.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

I docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da consentire la tempestiva e periodica informazione preventiva ai genitori in caso di trend negativo della presenza scolastica dei figli e la formale comunicazione al Consiglio di classe del numero di assenze dell'alunno in occasione della valutazione quadrimestrale. I coordinatori sono tenuti ad informare periodicamente anche il dirigente scolastico, per gli adempimenti di sua competenza.

EVENTUALI DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI DEBITAMENTE DOCUMENTATI

Il Collegio dei docenti limita la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni, già riportate in un verbale precedente:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. gravi e documentati motivi di famiglia;
4. partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..

Eventuali deroghe, per quanto affidate alla deliberazione del Collegio dei Docenti, devono essere “ motivate e straordinarie”. Resta inteso che il numero delle assenze, pur sostenuto da adeguata documentazione, non deve pregiudicare “...a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” (art. 14, c. 7 del DPR 122/09).

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI

Il Collegio dei docenti, premesso che le norme richiamate costituiscono di per sé criteri per l'ammissione o la non ammissione degli allievi alle classi successive, sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di I grado, ritenuto necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini intermedi e finali, ha deliberato quanto segue.

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio, la valutazione scaturirà da un congruo numero di verifiche (orali, scritte e/o pratiche, svolte a casa o in classe, corrette, classificate e depositate agli atti della scuola) per ciascun alunno. Su proposta dei singoli docenti, l'assegnazione dei voti numerici, espressi in decimi e riportati in lettere nel documento di valutazione degli alunni, sarà deliberata collegialmente sulla base dei criteri e delle rubriche di valutazione, del comportamento e degli apprendimenti, approvate dal Collegio dei docenti.

La valutazione è integrata con la descrizione:

- dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale); -
- del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Vedere la tabella relativa ai criteri per l'attribuzione del voto di profitto.

• Valutazione del comportamento:

è espressa attraverso un **giudizio sintetico** che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; per la scuola secondaria si fa anche riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE	Rispetto delle persone e delle regole (correttezza nei rapporti interpersonali, attenzione e disponibilità verso gli altri, rispetto del regolamento d'istituto, norme per la sicurezza, etc.) e degli ambienti scolastici
	Percezione di sé (riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente)
	Adempimento degli obblighi scolastici (impegno, frequenza, svolgimento compiti, rispetto delle consegne, etc.) Partecipazione alle attività/Interesse
	Interazione nel gruppo (disponibilità al confronto, rispetto dei diritti altrui, punti di vista, tempi, sensibilità, etc.)
IMPARARE AD IMPARARE	Acquisizione di strategie di apprendimento (disponibilità dell'alunno ad approcciarsi a nuove strategie, flessibilità e consapevolezza nel loro uso)
SPIRITO DI INIZIATIVA	Capacità di organizzazione e leadership (ruolo all'interno del gruppo classe)

Vedere la tabella relativa ai criteri per l'attribuzione del voto di comportamento.

• Valutazione degli apprendimenti:

fa riferimento alle **rubriche di valutazione degli apprendimenti** allegare al PTOF .

• Valutazione IRC/Attività alternative:

la valutazione è espressa, senza attribuzione di voto numerico, su **Nota** separata e con **giudizio sintetico**, relativo a: 1) interesse manifestato; 2) livelli di apprendimento conseguiti.

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe.

• Valutazione alunni con BES:

i docenti di Sostegno, contitolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Nel caso di due o più docenti presenti nella stessa classe il loro voto rimane unico.

La valutazione degli **alunni con BES - a (disabilità L. 104/92)** è riferita agli obiettivi progettati nel PEI. Agli alunni con **BES - a** (disabilità) frequentanti la terza classe della Scuola Secondaria di I grado, che non sostengono l'Esame di Stato e per i quali si ritiene opportuno l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è rilasciato un attestato di certificazione delle competenze. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

La valutazione degli alunni con disabilità va rapportata al P.E.I., che rappresenta il punto di riferimento costante dell'attività educativa; essa, pertanto, va considerata come valutazione dei processi formativi e non solo come valutazione della *performance* scolastica. È essenziale, nel progetto di lavoro con il soggetto diversamente abile, che vengano considerate le capacità degli allievi più che le difficoltà presenti, per valorizzarne le potenzialità.

A tale proposito si ritiene opportuno, previo accordo con i docenti curricolari e in relazione alla singolarità del caso, declinare i criteri di valutazione in base ai bisogni e agli obiettivi prefissati per il soggetto. In questa prospettiva il P.E.I., affinché sia strumento concreto ed efficace di integrazione scolastica e sociale, potrà subire modifiche anche *in itinere* per renderlo più rispondente ad eventuali nuovi bisogni ed emergenze rilevate.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON OBIETTIVI MINIMI E/O DIFFERENZIATI		
Rilievo	Voto	Modalità di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo raggiunto in parte	5	Guidato
Obiettivo sostanzialmente raggiunto	6	Parzialmente guidato
Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente	7	In autonomia
Obiettivo pienamente raggiunto	8/9	In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo
Obiettivo pienamente raggiunto	10	In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo

Periodicamente il GLI verificherà le attività svolte, stabilirà intese circa la valutazione finale e gli esami conclusivi del I ciclo.

Per gli **alunni con BES - b (DSA, ADHD e disturbi evolutivi)**, debitamente attestati con certificazione nel fascicolo personale, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento deve tenere conto delle specifiche condizioni soggettive e dell'eventuale PDP redatto dal Consiglio di classe.

La valutazione degli **alunni con BES - c (svantaggio socio-familiare)** deve tenere conto del PDP elaborato a livello del Consiglio di classe in rapporto agli obiettivi minimi programmati.

• Ammissione alla classe successiva - SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA I GRADO:

Sono ammessi:

- a. gli alunni che hanno frequentato la scuola per almeno i 3/4 dell'orario annuale personalizzato; b. gli alunni che non hanno riportato valutazioni inferiori a 6/10 in ciascuna disciplina;
- c. gli alunni che presentano insufficienze non gravi in una o più discipline tali da non costituire pregiudizio per il successivo programma di studi.

In presenza di livelli di apprendimento in parte raggiunti o in via di prima acquisizione, quindi anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, la Scuola in tali casi:

- **segnala** tempestivamente alla famiglia i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;

- **attiva** specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento. In particolare, ai fini del recupero delle carenze si organizzeranno attività di recupero/potenziamento in ore curricolari ed extracurricolari, attraverso specifici progetti o col supporto dei docenti del potenziamento.

• Casi di non ammissione alla classe successiva:

premessi che si concepisce la non ammissione:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;

- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;

- come esito di un processo efficacemente documentato e, quindi, esplicativo degli interventi attuati nei verbali, nei registri, nelle verifiche effettuate;

si farà riferimento ai seguenti **criteri generali**:

1) Nella *SCUOLA PRIMARIA* la non ammissione sarà disposta alle seguenti condizioni:

- per casi **eccezionali**, comprovati da **specifici motivi**;

- con decisione **all'unanimità**.

- stesura di una relazione scritta documentata dagli insegnanti proponenti

- dopo aver sentito il parere della famiglia.

2) Nella *SCUOLA SECONDARIA I GRADO* la non ammissione sarà disposta alle seguenti condizioni: -

con **adeguata motivazione**;

- con decisione **a maggioranza** (N.B: se determinante, il voto espresso nella deliberazione dal docente

IRC diviene un giudizio motivato iscritto a verbale);

- in **presenza di sanzione disciplinare** che comporta l'esclusione dallo scrutinio finale (per comportamenti gravissimi e recidivi).

3) Nella *SCUOLA SECONDARIA II GRADO* la non ammissione sarà disposta alle seguenti condizioni: -

con **adeguata motivazione**;

- con decisione **a maggioranza** (N.B: se determinante, il voto espresso nella deliberazione dal docente

IRC diviene un giudizio motivato iscritto a verbale); La non ammissione viene presa in considerazione in caso di rendimento insufficiente in quattro o più materie.

- in **presenza di sanzione disciplinare** che comporta l'esclusione dallo scrutinio finale (per comportamenti gravissimi e recidivi).

In caso di non ammissione il coordinatore di classe, al termine dello scrutinio, prima della pubblicazione del prospetto finale dei voti, contatta la famiglia, segnando la telefonata sul registro dei fonogrammi.

I docenti coordinatori di classe presenteranno prima dello scrutinio al dirigente scolastico una dettagliata relazione sugli alunni per i quali proporranno la non ammissione, esplicitando: il profilo sia educativo che didattico dell'alunno e i relativi livelli di competenza effettivamente acquisiti, anche in relazione agli standard realmente conseguiti dalla classe di appartenenza; le carenze riscontrate e le iniziative, documentate, messe in atto nel corso dell'anno per colmarle (eventuale PDP); i motivi per cui ritengono che l'alunno possa avvantaggiarsi di una iterazione della frequenza nella classe; il grado di coinvolgimento/sensibilizzazione della famiglia dell'alunno sulla opportunità pedagogica e didattica di non ammissione alla classe successiva.

• Ammissione Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - SCUOLA SECONDARIA I GRADO: Sono ammessi:

a. gli alunni che hanno frequentato la scuola per almeno i 3/4 dell'orario annuale personalizzato; b.

gli alunni che non hanno riportato valutazioni inferiori a 6/10 in ciascuna disciplina;

c. gli alunni che presentano insufficienze non gravi in una o più discipline, quindi anche con una o più valutazioni inferiori a 6/10, tali da non costituire pregiudizio per il successivo programma di studi;

d. gli alunni che abbiano partecipato entro aprile alle **prove INVALSI**.

Per gli alunni ammessi il Consiglio di classe attribuisce il **voto di ammissione**, espresso in decimi. Il

“giudizio di idoneità” è espresso in decimi non si configura solo come una media aritmetica dei voti, bensì rappresenta la valutazione del percorso scolastico dell'intero triennio che farà riferimento a:

- competenze acquisite

- risultati ottenuti dall'alunno rispetto alle effettive potenzialità -

interesse e partecipazione, livello di maturità dell'alunno

- metodo di lavoro e ritmo di apprendimento

- valutazione del percorso dell'alunno in relazione alla situazione di partenza.

- Casi di non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: la non ammissione sarà disposta solo alle seguenti condizioni:
 - con **adeguata motivazione**, tenuto conto dei **criteri** definiti dal Collegio dei docenti;
 - con decisione **a maggioranza** (N.B.: se determinante, il voto espresso nella deliberazione dal docente IRC diviene un giudizio motivato iscritto a verbale).

- Valutazione delle prove e voto finale Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: la Commissione d'Esame farà riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017 e dal D.M. 741/2017

- Ammissione Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - SCUOLA SECONDARIA II GRADO: Sono ammessi:

- gli alunni che hanno frequentato la scuola per almeno i 3/4 dell'orario annuale personalizzato;
- gli alunni che non hanno riportato valutazioni inferiori a 6/10 in ciascuna disciplina;
- gli alunni che non hanno sanzioni disciplinari tali da comprometterne lo scrutinio finale.

- Casi di non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

la non ammissione sarà disposta solo alle seguenti condizioni:

- con **adeguata motivazione**;
- con decisione **a maggioranza** .

LICEO

Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato

La valutazione degli alunni, intermedia e finale, è effettuata dal Consiglio di Classe. La ammissione o non ammissione alla classe successiva, nonché la sospensione del giudizio sono deliberati dal CdC che opera su indicazione dei singoli docenti delle materie oggetto di recupero.

Il CdC mantiene la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificare e certificare gli esiti ai fini del saldo del debito. Non necessariamente vi deve essere automatica corrispondenza tra insufficienza disciplinare lieve e sospensione del giudizio, ma il CdC valuterà la possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente con uno studio individuale gli obiettivi formativi minimi fissati nella programmazione.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI FISSA I SEGUENTI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO FINALE, AL FINE DI RENDERE OMOGENEO IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE:

1. SCRUTINIO FINALE DI GIUGNO

- **ammissione alla classe successiva**: valutazione sufficiente in tutte le discipline inclusa la condotta, valutata secondo la tabella deliberata dal CdD .

- **non ammissione alla classe successiva**:

- insufficienza molto grave (voto minore a 4) in almeno tre discipline;
- insufficienza lieve o grave (5 o 4) in almeno quattro discipline;
- insufficienza in condotta indipendentemente dal profitto nelle singole materie;

- **sospensione del giudizio**: valutazione almeno sufficiente in condotta e presenza di alcune valutazioni insufficienti come di seguito deliberato dal CdD.

Il CdD delibera di non assegnare più di tre debiti ad alunno.

2. SCRUTINIO FINALE PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO A GIUGNO

- **ammissione alla classe successiva:** valutazione sufficiente in tutte le discipline inclusa la condotta, valutata secondo la tabella deliberata dal CdD
- **non ammissione alla classe successiva:** permanenza di valutazione insufficiente anche in una sola delle discipline oggetto di sospensione di giudizio, come da DPR 122/2009

L'assenza alle lezioni per un monte ore superiore ad un quarto del piano orario annuale comporta la non ammissione alla classe successiva (DPR 122/2009 art. 14), fatta eccezione per i casi di deroga deliberati dal CdD.

Al termine di ogni valutazione, intermedie e finali, il CdC comunica alla famiglia la situazione dell'alunno in ogni disciplina. In caso di valutazione insufficiente il voto sarà accompagnato da un sintetico giudizio esplicativo sulla natura delle carenze.

La sospensione del giudizio sarà comunicata formalmente ai genitori.

3. AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

- a. Frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ delle lezioni
- b. Svolgimento del PCTO
- c. Svolgimento prove INVALSI (Italiano, Matematica e Lingua inglese)
- d. Valutazione almeno sufficiente in condotta
- e. Valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline

Ai sensi del D.lgs 62/2017 art. 13 c. 2. Il CdC potrà deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione agli Esami di Stato anche in presenza di voto inferiore a 6 in una disciplina